

riguarda i sottufficiali, i graduati di truppa e le camicie nere di detti battaglioni provenienti dal personale in congedo illimitato della Regia marina.

(È approvato).

ART. 20.

I compiti relativi all'istruzione premilitare devoluti ai Comandi delle legioni libiche permanenti dal Regio decreto 17 novembre 1932, n. 1840, sono affidati al Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 21.

Nella prima applicazione della presente legge il personale in servizio permanente effettivo del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia potrà essere tratto da quello che si renderà disponibile in seguito alla soppressione delle legioni libiche permanenti di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale dopo formati i battaglioni camicie nere permanenti di cui all'articolo 18.

(È approvato).

ART. 22.

È data facoltà al Ministro per le colonie di emanare norme per la esecuzione della presente legge, d'accordo con i Ministri per la guerra e per le finanze, inteso il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

(È approvato).

ART. 23.

La presente legge ha vigore dal 16 dicembre 1934-XIII e sono abrogate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

La costituzione degli elementi del Gruppo di Legioni di Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della Libia, stabiliti dall'articolo 2, verrà, però, attuata gradualmente con disposizioni particolari del Ministro delle colonie.

(È approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della produzione e del commercio degli estratti alimentari di origine animale e vegetale e dei prodotti affini. (*Stampato* n. 671-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

La produzione o confezione, a scopo di vendita, di estratti di origine animale o vegetale e di prodotti affini destinati alla preparazione di brodi e condimenti è sottoposta ad autorizzazione governativa.

La facoltà di rilasciare la suddetta autorizzazione è delegata ai prefetti del Regno.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Propongo che nel capoverso dell'articolo 1º, alle parole « è delegata » siano sostituite le parole « è attribuita »; di modo che il capoverso verrebbe ad essere così modificato: « La facoltà di rilasciare la suddetta autorizzazione è attribuita ai prefetti del Regno ».

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ella accetta l'emendamento?

VISCO, *Relatore*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 1, con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno e accettato dal relatore.

(È approvato).

Si dia lettura degli altri articoli.
MARCUCCI, *Segretario*, legge:

ART. 2.

Gli estratti e i prodotti affini di cui al precedente articolo, destinati alla vendita, debbono corrispondere, anche se provenienti dall'estero, ai requisiti che saranno deter-